



Notai Trentini Riuniti
REINA RIVIECCIO
VANGELISTI
ZANOLINI MORANDI

In carta libera ai sensi dell'art. 19 tabella allegato B) D.P.R. 642/72.
Repertorio n. 6811 Raccolta n. 5251

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA
"ARCHE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno sei maggio duemilaventiquattro.

6 maggio 2024

In Trento, nel mio Studio, alle ore 17:30.

Avanti a me **dott.ssa ELIANA MORANDI, Notaio in Trento**, con studio
ivi in via Torre Verde n. 25, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Trento e Rovereto,

è presente la signora:

- **DE SANCTIS ORNELLA** nata a Trento il giorno 31 maggio 1966, con
domicilio per la carica presso la sede sociale della Società di cui in appresso,
cittadina italiana, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della
società

"ARCHE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

con sede in Trento, via Don Trentini n. 6, Codice Fiscale e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Trento 01945540225;
della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo.

La comparente richiede a me Notaio di assistere, redigendone il relativo
verbale, all'assemblea che la detta Società intende oggi tenere in questo
luogo ed ora, in seconda convocazione essendo la prima andata deserta, per
discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione modifiche allo Statuto sociale.

Aderendo io Notaio a tale richiesta dò atto di quanto segue.

La comparente, ai sensi dello statuto sociale vigente, assume la presidenza
dell'Assemblea e, dichiaratala aperta, constata e dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello statuto
sociale vigente;
- che sono presenti di persona o per delega n. 10 (dieci) soci su un totale di
n. 11 (undici) soci aventi diritto di voto, come risulta dal foglio presenze che
si allega al presente verbale sotto la lettera "**A**", per formarne parte
integrante e sostanziale;
- che del Consiglio di Amministrazione, oltre alla comparente,
- Mameli Laura: è presente;
- Bertolotti Michele: è presente;
- che non esiste l'Organo di controllo;
- che nessuno eccepisce mancanza di informazioni circa gli argomenti da
trattare.

Il Presidente dichiara quindi l'assemblea validamente costituita ed idonea a
deliberare su quanto all'ordine del giorno ai sensi di legge e dello statuto
vigente.

Venendo alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, il
Presidente rende edotta l'assemblea sulle ragioni che rendono utile ed
opportuno apportare alcune modifiche allo statuto sociale; le proposte
principali prevedono di riformulare l'oggetto sociale, di prevedere che le
assemblee dei soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possano
tenere anche con mezzi di telecomunicazione, di modificare la disciplina

REGISTRATO A

TRENTO

IL 29/05/2024

AL N. 12619

SERIE 1T

EURO 200,00

ISCRITTO AL REGISTRO

DELLE IMPRESE DI

TRENTO

IN DATA 22/05/2024

PROT.N. 23001 / 2024

Eliana MORANDI
Notaio in Trento
Via Torre Verde, 25
Tel. 0461 1733000
Fax 0461 1920302
emorandi@notariato.it

relativa al collegio sindacale ed alla revisione legale dei conti; sono previste poi ulteriori modifiche di minor portata. Quanto proposto comporterebbe la modifica degli articoli 1 (uno), 3 (tre), 4 (quattro), 5 (cinque), 6 (sei), 7 (sette), 8 (otto), 9 (nove), 10 (dieci), 11 (undici), 13 (tredici), 15 (quindici), 21 (ventuno), 22 (ventidue), 23 (ventitre), 24 (ventiquattro), 25 (venticinque), 26 (ventisei), 27 (ventisette), 29 (ventinove), 30 (trenta), 31 (trentuno), 32 (trentadue), 33 (trentatre), 34 (trentaquattro), 35 (trentacinque), 36 (trentasei), 37 (trentasette), 38 (trentotto), 39 (trentanove), 40 (quaranta) e 42 (quarantadue) dei quali il Presidente passa a dare conto.

A questo punto, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'Ordine del Giorno.

Dopo breve confronto il Presidente chiede, perciò, se vi siano contrari all'approvazione unitaria e complessiva delle modifiche allo statuto, senza la votazione articolo per articolo.

Nessuno essendosi dichiarato contrario, il Presidente invita quindi i soci ad esprimere il loro voto e constata che l'Assemblea, con voto espresso per alzata di mano, con voti:

- favorevoli: all'unanimità;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;

d e l i b e r a

1) di apportare tutte le modifiche allo statuto sociale nei termini e modi proposti dal Presidente. Il testo aggiornato dello statuto sociale si allega al presente verbale sotto la lettera **"B"** per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di attribuire alla signora DE SANCTIS ORNELLA il potere di apportare a quanto deliberato tutte quelle modifiche, integrazioni o aggiunte che fossero necessarie ai fini dell'iscrizione, purchè di carattere non sostanziale, ovvero richieste dall'Autorità Giudiziaria o di Vigilanza in sede di eventuale omologazione.

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della società.

Ai fini fiscali il presente verbale è soggetto ad imposta fissa di registro.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea chiusa alle ore 18:05.

* * * * *

Io Notaio vengo dispensata dalla lettura di ogni allegato.

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su circa tre facciate di un foglio è stato da me redatto e letto alla comparente che lo approva ed insieme a me Notaio lo sottoscrive.

F.to Ornella De Sanctis

F.to Eliana Morandi notaio L.S.

ALLEGATO A ALREP. N° 6811/5251

ELENCO SOCI
 ARCHE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

	FIRMA PER DELEGA	FIRMA PER PRESENTA IN PROPRIO
Bertolotti Michele		Michele Bertolotti
Curzio Stefano		Stefano Curzio
Dagnoli Stefano		Stefano Dagnoli
De Oliva Tania		Tania De Oliva
De Sanctis Ornella		Ornella De Sanctis
Mameli Laura		Laura Mameli
Nicolossi Golo Dorotea		Dorotea Nicolossi
Perego Paolo	Paolo Perego	
Pupi Lorenzo		Lorenzo Pupi
Trapani Valeria	Valeria Trapani	
Socio Sovventore Cassa Alto Garda e Rovereto		



Elisiana Morandi Notario
Paolo Perego

Allegato B al rep. n. 6811/5251

**Statuto della Società Cooperativa
"ARCHE' Società cooperativa sociale"**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di Trento la Società cooperativa denominata **"ARCHE' Società cooperativa sociale"**.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. L'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso compete ai soci riuniti in assemblea. Se la società dovesse applicare le norme sulle società per azioni, l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso competerà all'organo amministrativo.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone la gestione in forma di impresa dei servizi socio sanitari, culturali ed educativi di cui al successivo articolo 4.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

La Cooperativa aderisce alla Federazione Trentina della Cooperazione.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento di attività in ambito educativo, socio-assistenziale e potenzialmente in ambito sanitario, nonché lo svolgimento di attività educative e di promozione sociale rivolte soprattutto a persone con fragilità.

Le attività prevedono lo svolgimento di servizi, percorsi, iniziative, progetti ed eventi che hanno l'obiettivo di contrastare l'emarginazione e favorire l'inclusione sociale, prevenire stati di disagio e promuovere il benessere

psico-fisico e le pari opportunità.

Le attività educative, educativo-motorie (soprattutto in acqua), percorsi di "pet therapy" e/o di psicomotricità possono essere svolte attraverso collaborazioni con aziende agricole e/o fattorie didattiche e/o fattorie sociali, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni di promozione sociale, consulenti e/o formatori specializzati.

La cooperativa può gestire per le finalità indicate nello scopo sociale centri socio educativi e/o socio assistenziali. Può attivare servizi sanitari specifici in convenzione o privatamente.

La Cooperativa quindi può anche organizzare e gestire iniziative, strutture e servizi di accoglienza e supporto, anche psicologico; può gestire l'erogazione di servizi socio assistenziali, socio sanitari e/o sanitari, educativi, ricreativi, di animazione, riabilitativi a carattere diurno e/o residenziale/semi residenziale quali ad esempio centri socio educativi, centri diurni riabilitativi e di socializzazione, centri occupazionali, laboratori per i prerequisiti lavorativi, centri socio ricreativi, strutture residenziali, comunità alloggio, alloggi protetti e semi-protetti, appartamenti in autonomia e servizi di sollievo. Può organizzare e gestire interventi di politica giovanile e/o culturale.

Inoltre, la Cooperativa può organizzare e gestire servizi di assistenza scolastica, attività di supporto alla didattica, assistenza diretta ed accompagnamento di studenti con particolare attenzione agli studenti con bisogni educativi speciali.

La Cooperativa, al fine di promuovere e divulgare la cultura dell'inclusione per persone con disabilità e/o a ridotta mobilità, svolge, anche, attività di studio e ricerca nell'ambito della pratica motoria e sportiva a vantaggio dell'utenza fragile, in collaborazione con enti pubblici e/o privati.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; può, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunerato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono

disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore.

Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

b) soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, nel limite del 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.

L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. nel rispetto del limite massimo di Legge e del principio di parità del trattamento la durata del periodo di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, nel rispetto comunque del limite minimo stabilito dalla Legge.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 22 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento della quota sociale. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente per l'approvazione del bilancio.

Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti

del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 11.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, indirizzo e-mail;
- b) l'indicazione della categoria di soci cui intende essere iscritto e del possesso dei requisiti necessari;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla Legge.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Diritti ed obblighi del socio)

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- d) ricevere dall'organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

- a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - il capitale sottoscritto;
 - la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività

che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della cooperativa;

c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci oppure dal Registro delle Imprese, nel caso di disciplina delle società a responsabilità limitata. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio - intrasferibilità della quota)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la cooperativa, salvi i limiti di legge.

Art. 10 (Recesso del socio)

Decorsi due anni dall'ingresso in cooperativa il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata A.R. o PEC o presentarla personalmente all'Organo amministrativo.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolve di diritto con la stessa data del rapporto sociale.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla Società;

b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla Legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

e) che svolga, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.

Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante a far data dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono

comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo articolo 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato (al netto delle perdite).

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma terzo, del Codice Civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del recesso fatta alla società o del provvedimento di esclusione, anzi dico dall'approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 2535 comma 3 c.c.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non venga richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad una apposita riserva indisponibile.

La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale, il Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna.

Le azioni sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, siano essi anche soci cooperatori, spetta 1 (uno) voto.

I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'Assemblea.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi, in occasione di ciascuna assemblea, tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero

massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Patrimonio)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 23;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

d) dalla riserva straordinaria indivisibile;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Art. 22 (Ristorno)

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote.

Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell' articolo 2364 del Codice Civile.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

- b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
 - c) ad eventuale ristorno ai soci;
 - d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
 - e) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'articolo 21.
- L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Sindaco, se nominato.

Art. 25 (Assemblea)

L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Sindaco unico, se nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci con l'indicazione degli oggetti da trattare.

La sua convocazione deve effettuarsi mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della cooperativa e invio di comunicazione tramite e-mail, oppure con altro mezzo idoneo a garantire la prova della ricezione da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e il sindaco, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)

Sono compiti dell'Assemblea dei soci:

- a) approvare il bilancio di esercizio e destinare gli utili;
- b) nominare e revocare gli amministratori e determinare il loro compenso;
- c) l'eventuale nomina del Sindaco unico e l'eventuale nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e la determinazione del relativo compenso;
- d) deliberare sull'eventuale istanza di ammissione, che sia stata rigettata dal Consiglio di Amministrazione, su reclamo dell'istante, proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del presente statuto;
- e) deliberare l'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 22 del

presente statuto;

f) modificare lo statuto, con verbale redatto dal notaio;

g) decidere di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

h) approvare il bilancio sociale;

i) deliberare l'emissione delle azioni di sovvenzione;

j) approvare i regolamenti interni e, con le maggioranze previste dall'art. 2521, u.c. del codice civile i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica;

k) deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;

l) deliberare sulla responsabilità degli Amministratori e del Sindaco;

m) deliberare lo scioglimento della Cooperativa, nominare i liquidatori e determinare i relativi poteri;

n) deliberare su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti

almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

Nei casi previsti dalle lettere f), g) ed m) dell'articolo 26 del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti dei voti presenti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa dei voti presenti.

Art. 28 (Elezioni cariche sociali)

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 29 (Voto e intervento in assemblea)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio, avente diritto al voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

L'Assemblea può essere validamente tenuta anche o esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il

metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 31 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 2 (due) a 7 (sette) membri, inclusi Presidente e Vice Presidente, ed il loro numero sarà determinato dalla Assemblea di volta in volta prima dell'elezione.

La nomina del Presidente e del Vice-Presidente è effettuata dal Consiglio di amministrazione nella prima riunione.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia comunque scelta tra i soci.

L'Organo amministrativo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 32 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con

le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Sindaco sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Sindaco, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

La presenza alle riunioni può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario, cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 34 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Sindaco, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Sindaco, l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Art. 35 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al

Consiglio, sentito il parere del Sindaco, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.

Art. 36 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

Art. 37 (Sindaco unico)

Il Sindaco, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, è nominato dalla Assemblea.

Il Sindaco resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica ed è rieleggibile.

La retribuzione annuale del Sindaco è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Art. 38 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se obbligatoria per legge o se deliberata volontariamente dalla Assemblea, è esercitata preferibilmente dalla Federazione Trentina della Cooperazione.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, l'Assemblea può deliberare di affidare la revisione legale dei conti al Sindaco, oppure, su proposta motivata del Sindaco, ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 23, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti, salve le norme regionali;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 23 lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

1. E' vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma.
2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.
3. Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmente rivalutato a norma dell'articolo 23, comma 4, lett. c), deve essere devoluto ai fondi mutualistici

per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 42 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme di cui alla Legge 381/1991 e le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to Ornella De Sanctis

F.to Eliana Morandi notaio L.S.